

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRATTERI ED IL COMUNE DI CEFALU' PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO DEL GEOM. ANGELO MARIO CAPUANA, CATEGORIA C1, AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL 22/01/2004 COPARTO REGIONI - ENTI LOCALI E DELL'ART.17, COMMA 6, DEL CCNL 21/05/2018

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ tra il Comune di Gratteri rappresentato dal _____ ed il comune di Cefalù rappresentato dal _____ viene sottoscritta l'infrafirmata convenzione a mente dell' art. 14 del CCNL del comparto enti locali del 22.01.2004 e dell'art.17, comma 6, del CCNL 21/05/2018 in ordine all'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del Geom. Angelo Mario Capuana, categoria C1), dipendente a tempo indeterminato e parziale, pari a 32 ore settimanali, del comune di Cefalù;

Premesso che

l' art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni -Autonomie locali del 22 gennaio 2004 permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori, interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediate convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 66/2003, in tema di orario di lavoro che non potrà superare complessivamente la durata massima consentita;

Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore

convengono quanto segue

Art.1 Oggetto e finalità della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione congiunta da parte del Comune Gratteri e del Comune di Cefalù, del dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Cefalù - Geom. Angelo Mario Capuana, Categoria C1, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.

Art. 2 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1° ottobre 2021 e avrà durata di anni 1 (uno), salvo rinnovo/proroga. Dalla data di decorrenza della convenzione decorreranno gli effetti giuridici ed economici per entrambi gli Enti.

Art.3 Tempo di lavoro

Il dipendente presterà un tempo di lavoro, che non potrà superare complessivamente la durata di 34 ore e nello specifico.

- 28 ore settimanali presso il Comune di Cefalù, in giorni settimanali da concordare e
- 06 ore settimanali presso il Comune di Gratteri, in giorni settimanali da concordare, sentito il dipendente interessato e, fatte salve le esigenze dei due Enti.

Art.4 Gestione del personale convenzionato

La titolarità del rapporto è del Comune di Cefalù, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (gestione delle assenze, permessi, congedi, aspettative, ecc...) con l'obbligo, comunque, di concertazione con il Comune di Gratteri, verificate le esigenze degli Enti e sentito l'interessato dipendente.

Le ferie concesse dal Comune di Cefalù saranno comunicate all'Ufficio del personale del Comune di Gratteri e viceversa. In caso di assenza per malattia e infortunio dovrà farsi riferimento al Comune di appartenenza (Cefalù) secondo le ordinarie modalità in esso previste;

Art.5 Rapporti finanziari tra gli Enti

I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della proporzionale ripartizione degli oneri. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente convenzionato, sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune per il numero di ore effettuate. Il Comune di Gratteri, ente utilizzatore, rimborserà mensilmente al Comune di Cefalù la spesa relativa al trattamento economico fondamentale per le 6 ore settimanali prestate nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo del dipendente;

Art. 6 Cause di scioglimento della convenzione

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento, per le seguenti cause:

- scioglimento consensuale;
- recesso unilaterale da parte di ciascun Ente interessato o da parte del dipendente.

L'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente comma 19 è possibile giusto preavviso di almeno trenta giorni.

La convenzione è sciolta di diritto qualora l'ente utilizzatore non provveda a rimborsare l'ente titolare del rapporto di lavoro nei 30 giorni successivi alla richiesta di pagamento.

Art. 7 Obblighi del dipendente

Il dipendente osserverà il codice disciplinare astenendosi dal compiere atti e divulgare notizie che possano danneggiare il Comune di Gratteri ed il Comune di Cefalù.

Art.8 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Art.9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI GRATTERI

PER IL COMUNE DI CEFALU'

Per accettazione del dipendente interessato